

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PROVVISORIE ESTIVE ED INVERNALI "DEHORS"

ART. 1 - Oggetto

1.1) Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute e conferite ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3, 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267, e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina unicamente gli aspetti estetico-architettonici e di insediamento ambientale delle attività commerciali in strutture esterne e/o arredi, dette "dehors", su suolo e aree pubbliche e/o private antistanti, cortilizie o pertinenziali assentite o assentibili la cui tipologia è individuata nel successivo articolo 2.

1.2) Il presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo Statuto, acquista validità ed efficacia con la relativa delibera di approvazione da parte dell'Organo Comunale Competente e rimane in vigore fino a quando non venga espressamente sostituito da altro regolamento, approvato con le stesse procedure ed esplicitamente abrogante il primo.

ART. 2 – Ambito di applicazione

2.1) Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di produzione di generi alimentari, poste in essere da esercizi pubblici, attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata rispettivamente per la produzione e per la vendita di settore merceologico alimentare, che utilizzano, a tal fine, l'area antistante, cortilizia o pertinenziale, attrezzata con "dehors":

a) su strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune;

b) su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;

c) su suolo privato già assentite o assentibili all'attività di pubblico esercizio;

d) su superfici a terrazzo o terrazze già assentite o assentibili all'attività di pubblico esercizio;

2.2) Il presente regolamento non si applica a tutte le occupazioni di suolo pubblico, benché autorizzate, dall'Ufficio comunale competente, che non siano pertinenziali ed antistanti ad esercizi commerciali ricompresi nel precedente comma e non si applica ad esercizi di vicinato per la vendita di settore merceologico non alimentare, o a qualsiasi altro esercizio pubblico, attività commerciale, artigianale che non tratti settore merceologico alimentare, oppure alle attività che, pur trattando settore merceologico alimentare, non siano titolari di attività in sedi fisse o in immobili privati.

ART. 3 - Finalità

3.1) Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le strutture ed i manufatti – "dehors" posizionati su suolo e aree pubbliche e/o private, per gli scopi commerciali come definiti nei precedenti articoli, con particolare riferimento:

- a) all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per la creazione di un contesto di gradevole riqualificazione formale della Città, di promozione turistica nel rispetto dei differenti valori storico-architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali di sicurezza;
- b) all'incentivazione della piccola imprenditoria cittadina attraverso l'ampliamento all'aperto delle attività, come motivo di attrazione e di ritrovo ricreativo;
- c) alla tutela della sicurezza stradale;
- d) alla tutela della salute ambientale, sia acustica che atmosferica;
- e) alla tutela del decoro e dell'arredo urbano;
- f) al rispetto della tradizione architettonica ed urbanistica della Città, anche attraverso la previsione di aree interdette all'esercizio delle attività *de quo*;
- g) all'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi volti al rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche attraverso la stretta correlazione, sul tavolo della conferenza, tra tutti i servizi interni all'Amministrazione comunale coinvolti nei detti procedimenti.

ART. 4 - Definizioni

4.1) Si definiscono "dehors", ai fini del presente regolamento, le strutture temporanee, sia a carattere estivo sia a carattere invernale, facilmente rimovibili, destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee e che non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano nonché l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico e/o privato, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito nel nuovo codice del commercio **e alle altre attività di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.**

4.2) Rientrano in tale definizione gazebo, sedie, pedane, tavoli, ombrelloni, fioriere, cestini per la raccolta di rifiuti, lampade per riscaldamento ed altri elementi mobili di delimitazione perimetrale.

4.3) Per "Autorizzazione" si intende il Provvedimento conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico Attività Produttive, di seguito denominato "SUAP", previa acquisizione dei seguenti atti di assenso:

– Parere rilasciato dall'Ufficio Tecnico in materia di edilizia ed urbanistica;

– Parere rilasciato dall'ufficio di Polizia Municipale in materia di viabilità e pubblica sicurezza;

– Liquidazione, da parte dell'Ufficio Tributi, del canone da versare.

4.4) Si definisce:

a) occupazione stagionale, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai quattro mesi. Essa può essere estiva, nel periodo **tra marzo e ottobre**, invernale nel periodo **tra il novembre e febbraio**;

b) occupazione temporanea, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata inferiore ai mesi dodici;

c) occupazione permanente, quella comunque effettuata nei termini e modalità di esercizio di cui al presente regolamento, con durata superiore a mesi dodici ed inferiore a mesi trentasei.

4.5) "Procedimento" è l'iter amministrativo per il rilascio dell'Autorizzazione di cui al precedente punto 4.3) secondo le prescrizioni dei rispettivi Uffici.

ART. 5 - Durata e Autorizzazioni

5.1). La messa in opera di "dehors" può essere richiesta dai titolari **delle attività di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento.**

5.2) La validità dell'Autorizzazione e la relativa concessione di suolo pubblico rilasciata all'interessato è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

5.3) L'Autorizzazione riguarda le strutture temporanee nella loro completezza, così come definite all'art. 4 che precede.

5.4) E' consentita l'installazione di "dehors" a servizio di circoli privati, purché senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con quanto disposto dal D.M. 17/12/1992 n. 564 modificato dal D.M. 05/08/1994 n. 534.

5.5) E' altresì consentita la posa di "dehors":

a) da parte delle attività di ricezione turistica destinate alla ristorazione e/o ricreazione;

b) da parte delle attività agricole e di piccolo artigianato connesse alla commercializzazione di prodotti tradizionali.

Tali strutture non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate dagli esercizi di somministrazione e dovranno essere costituite unicamente da piani di appoggio, realizzati con materiali, forma, tipologia compatibili con il contesto e di dimensioni congrue con la superficie dell'attività.

5.6) Non è consentita l'installazione di "dehors" a servizio di bar interni a servizi pubblici e privati (ad esempio cinematografi).

5.7) Si applicano le prescrizioni imposte dalle norme del Piano Regolatore Generale, dai vincoli imposti dalla Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS., dall'AdB Puglia, dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste e da esigenze particolari in materia di viabilità e pubblica sicurezza.

5.8) I "dehors" sono soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4.3.

5.9). Per ottenere l'Autorizzazione occorre presentare al SUAP la seguente documentazione:

a) relazione tecnica comprendente scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice e documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore. La relazione dovrà indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede la concessione; dovrà inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;

b) pianta in scala 1:50 sulla quale risulteranno indicate chiaramente:

- lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato; - la collocazione del "dehors" e delle relative strutture rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico; - la sezione della strada in cui la struttura risulterebbe inserita, con l'indicazione degli eventuali marciapiedi; - le dimensioni della struttura proposta, la cui superficie non potrà comunque superare quella dell'esercizio pubblico; - il suo ingombro massimo (comprensivo degli elementi di delimitazione perimetrale); - la larghezza della corsia transitabile della strada; - il posizionamento degli arredi;

c) prospetti e sezioni d'insieme in scala 1:50 della struttura indicanti le sue caratteristiche tecniche e dimensionali ed il suo rapporto con la facciata dell'edificio interessato;

d) documentazione fotografica del fronte completo dell'edificio retrostante il "dehors" ed eventuale fotomontaggio d'insieme o assonometria;

e) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari;

f) dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'Autorizzazione, i manufatti temporanei e precari e ridurre in pristino l'originario stato dei luoghi;

5.10) In caso di rinnovo e qualora non vengano apportate modifiche alla costruzione temporanea o al contesto in cui la stessa è inserita (es. colore del fronte) non è necessario presentare la documentazione di cui al precedente punto. Il richiedente dovrà quindi allegare la relativa autocertificazione.

5.11) L'Autorizzazione non è cedibile o trasferibile **salvo in caso di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda** ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di nuova Autorizzazione.

5.12) Allo scadere della concessione, l'area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni precedenti, ovvero adeguatamente risistemata con oneri a carico del concessionario.

ART. 6 - Posizionamento

6.1) Il posizionamento delle strutture temporanee per "dehors", se non realizzato in aree cortilizie private, deve essere frontistante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente e preferibilmente a una distanza non superiore a tre metri né inferiore a 1,50 metri, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata.

6.2) Nel caso particolare delle piazze, o di siti interessati da vincoli contestuali, o di impossibilità legata a passaggi veicolari e pedonali è ammissibile un posizionamento diverso da concordare con l'Amministrazione comunale nel rispetto dei diritti dei terzi.

6.3) Nei casi particolari, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, è consentita la chiusura al traffico veicolare, e l'Autorizzazione dovrà, obbligatoriamente, contenere le seguenti prescrizioni e i limiti per un adeguato e consono utilizzo dell'area:

– rispettare le limitazioni previste dal presente Regolamento;

– adeguata delimitazione;

– rispetto di utilizzazione dell'area direttamente connessa al locale fatte salve le servitù di passaggio per l'accesso ad abitazioni, locali e proprietà confinanti o che obbligatoriamente devono passare in adiacenza alle occupazioni;

– orario dell'occupazione dell'area che viene fissato dalle **ore 17,00** alle ore 1,30, oltre tale orario, lo spazio autorizzato, dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo comunque utilizzato;

– validità temporale dell'autorizzazione: l'autorizzazione viene rilasciata per un periodo massimo di trenta giorni; alla scadenza può essere presentata istanza ai sensi dell'art. 5.10 che precede;

– qualora l'occupazione ricada frontalmente su altra proprietà deve essere sempre garantito il facile accesso e lasciato libero uno spazio o corridoio di almeno metri 1,50.

L'Autorizzazione è subordinata al rilascio, da parte del competente Ufficio, dell'Ordinanza di chiusura al traffico veicolare.

6.4) L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di esercizio, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, etc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi e assentiti dal competente Ufficio Tecnico.

6.5) L'area occupata dal "dehors" non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

6.6) I "dehors" che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni. Per tali casi, dovrà essere disposto, con apposita ordinanza sindacale, il divieto di fermata, in corrispondenza del tratto di carreggiata prospiciente l'ingombro, da evidenziare con segnaletica regolamentare.

6.7) I "dehors" destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati solo se è garantita adeguata visibilità laddove la presenza di edifici incida sul "cono di visibilità" determinato in base al disposto di cui all'art. 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e succ. mod. ed int.) e dell'art. 28 del suo Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed int.).

6.8) La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai "dehors", è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente titolo.

6.9) Nelle ore di chiusura dell'attività gli arredi mobili del "dehors" devono essere rimossi; sedie e tavolini possono non essere rimossi, ma non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata (oltre tre giorni) tavolini e sedie devono essere ritirati e custoditi in luogo privato.

ART. 7 - Morfologia e Struttura

7.1) Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti e correttamente inseriti nello spazio pubblico (in particolare con quelli concessionati sulla base del presente regolamento). Più precisamente la morfologia dei "dehors" deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato;
- b) avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di edifici di particolare pregio;
- c) le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e *texture*) con il contesto;
- d) non avere tamponamenti verticali, fatta eccezione per quanto disposto alle lettere g) dell'articolo 9.1;
- e) le scritte/logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;
- f) è vietato installare insegne;
- g) le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti

diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti.

7.2) I “dehors” devono essere completamente asportabili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo; in particolare, la struttura deve essere di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. E' ammessa la realizzazione di strutture:

a) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;

b) direttamente connesse a pedane di minima altezza, ove ammesse;

c) ancorate agli edifici ove non in contrasto con vincoli specifici di tutela monumentale e documentale con disposizioni di Piano Regolatore Generale; non sono comunque ammesse strutture ancorate agli edifici nelle zone tipizzate A – Centro storico dal Piano Regolatore Generale.

In ogni caso l'ancoraggio dovrà essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione o della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti sarà a totale carico del concessionario.

ART. 8 - Materiali ed Impianti

8.1) I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile dei “dehors” devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili.

8.2). Gli impianti elettrici dei “dehors” devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico. E' consentita la posa di cavi sulla o nella pavimentazione pubblica che dovrà essere concordata con l'ufficio tecnico comunale. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute e sempre collocati a terra.

8.3). È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'installazione dei manufatti, di predisporre impianto di elettricità con messa a terra a norma, in presenza di strutture metalliche di composizione dei manufatti, da comprovare, in sede di istruttoria, con relazioni redatte da tecnico abilitato. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per il rilascio dell'Autorizzazione.

ART. 9 - Indicatori e Parametri

9.1). Le strutture “dehors” devono, in generale, rispettare i seguenti indicatori e parametri:

a) Identificazione dell'ingombro = proiezione sul piano stradale del componente più esterno (compresi gli oggetti mobili quali fioriere, ombrelloni, etc.):

- la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio);

- lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non potrà essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano/i su strada del pubblico esercizio;

- sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di "dehors" di idonea dimensione, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;

b) larghezza corsia libera per transito auto: minimo m 3,50 al netto della proiezione di eventuali aggetti di altezza inferiore a m 3,50 e dei marciapiedi;

c) distanza da edifici per il passaggio pedonale obbligatoria laddove non venga garantita altrimenti la continuità del passaggio pedonale privo di barriere per portatori di handicap: minimo m 1,20;

d) superficie massima non superiore a quella dell'esercizio commerciale richiedente la concessione;

e) omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico, già approvate ai sensi del presente regolamento;

f) colori e materiali armonizzati e coerenti con il contesto e con l'edificio interessato;

g) nessun tamponamento verticale salvo casi giustificati dall'esposizione al vento ed allo smog del traffico veicolare per i quali sono ammissibili tamponamenti totalmente trasparenti e zoccolatura di altezza massima cm 90;

h) altezza massima delle pedane, ove ammesse, tale da consentire il raccordo con il marciapiede.

9.2) E' consentita la diffusione di musica all'aperto nelle aree destinate ai "dehors" dalle ore 17.00 alle ore 24, tale da non superare i valori limite previsti dalla normativa vigente e salvo deroga richiesta e ottenuta secondo la norma in vigore. In tal caso, se non già in possesso dell'esercizio principale, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi degli art. 68 e 69 del TULPS approvato con R.D. n. 773/1931. Rimane salva ogni altra normativa di settore.

9.3) E' esclusa la posa di frigoriferi, contenitori vari e tabelloni pubblicitari nonché di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110 del TULPS.

9.4) **E' data facoltà alla Giunta comunale di approvare un abaco delle caratteristiche dei manufatti e degli arredi.**

ART. 10 - Manutenzione dei "dehors"

10.1) I "dehors" devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza e di decoro a cura del concessionario, sia esso proprietario o gestore del pubblico esercizio. In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta del "dehors" deteriorato, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuova autorizzazione, ma semplice comunicazione al SUAP. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico- sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

10.2) Eventuali danni alle pavimentazioni ed alle essenze arboree, in caso di mancata riparazione da parte del concessionario, saranno ripristinati a cura del Comune e successivamente addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione. I concessionari devono assicurare pulizia e decoro delle aree interessate e quindi:

- l'area pubblica occupata e/o sede del "dehors", come da autorizzazione;

- lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo e il proprio esercizio, ove distaccati;
- l'ulteriore area nelle immediate vicinanze a ridosso degli spazi di cui sopra e per un'equidistanza di 10 metri dall'ingombro del "dehors".

ART. 11 - Vigilanza sugli avventori

11.1) Il titolare di Autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

11.2) Nel caso in cui si verificano situazioni di particolare disturbo al riposo ed alla quiete del vicinato, riscontrate ed avvalorate da relazioni di servizio delle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo, il Sindaco potrà adottare provvedimenti, anche relativi a singoli pubblici esercizi, diretti alla limitazione degli orari di apertura ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione.

11.3) Nel caso in cui vengano rilasciate autorizzazioni all'installazione di "dehors" in favore di uno o più esercizi commerciali autorizzabili, tanto da determinare, nella zona di quartiere, problemi di traffico e viabilità, nonché di ordine pubblico per l'elevata concentrazione di autoveicoli e ciclomotori e per l'affollamento di persone attratte dai punti di ritrovo all'aperto, sarà fatto obbligo all'Amministrazione comunale, a mezzo dell'ufficio competente, di valutare l'opportunità e/o la necessità di predisporre apposite ordinanze di temporanea interdizione al traffico delle zone descritte, con creazione di isole pedonali, fatto salvo il transito dei residenti.

11.4) Il concessionario è tenuto ad esibire l' Autorizzazione in originale ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ART. 12 - Sospensione e revoca delle Autorizzazioni per lavori e manifestazioni

12.1) Per esigenze contingibili ed urgenti o di pubblico interesse, l'Amministrazione può ordinare la rimozione immediata, a carico totale degli esercenti, delle strutture di cui al presente regolamento.

12.2) Ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di manutenzione delle proprietà comunali o private ove ha sede il pubblico esercizio o negli edifici antistanti, tali da ridurre lo spazio per il transito dei mezzi di soccorso e/o sicurezza, non realizzabili con soluzioni alternative l'Ente o il soggetto privato interessato dovrà provvedere a comunicare tempestivamente all'esercente per iscritto la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. In tal caso la rimozione, a carico dell'esercente, dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione predetta.

12.3) I "dehors" rimossi a seguito di sospensioni di cui ai paragrafi precedenti potranno essere reinstallati alla ultimazione dei lavori che ne hanno determinato la rimozione senza diritto ad alcun indennizzo.

12.4) L' Autorizzazione può essere revocata, previo avvio del procedimento, qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

a) quando agli arredi autorizzati siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;

b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o cose.

ART. 13 - Occupazione abusiva o irregolare

13.1) Le occupazioni abusive determinano, per il contravventore, le sanzioni previste al successivo art. 16.

13.2) Le occupazioni abusive dovranno essere tempestivamente rimosse e comportano automaticamente l'esito negativo alla domanda di rinnovo dell'occupazione del suolo pubblico nel biennio successivo.

ART. 14 - Applicazione dei canone e tariffe per l'occupazione del suolo pubblico

14.1) Il canone è determinato in ragione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra decimale.

14.2) Le occupazioni del suolo pubblico sono disciplinate dal Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche comunale vigente.

14.3) L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un Canone determinato, nell'atto concessorio, in base alle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 15 - Vigilanza

15.1) La vigilanza è di competenza del Comando di Polizia Municipale e delle Forze dell'ordine, nonché degli uffici comunali preposti.

15.2) Il controllo dell'avvenuto pagamento del canone è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale preposto.

ART. 16 – Sanzioni

16.1) Le infrazioni verranno sanzionate secondo le modalità previste dalle leggi, normative e regolamenti vigenti in materia.

ART. 17 - Norme transitorie e finali

17.1) Dal momento in cui il presente regolamento sarà divenuto esecutivo, tutti gli operatori commerciali interessati dovranno osservare le relative disposizioni, con particolare riferimento alla tipologia strutturale dei manufatti da autorizzare.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori comunque già autorizzati, per "dehors", negli anni precedenti l'entrata in vigore della presente disciplina e che nello stesso periodo hanno montato manufatti diversi dalle indicazioni ivi prescritte. Detti operatori, tuttavia, hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre il 30 ottobre 2017 con presentazione della nuova istanza entro il 30 aprile 2017.

17.2) Le strutture temporanee per "dehors" sono disciplinate con prescrizioni specifiche, anche diverse da quelle del presente regolamento, nei Piani di arredo urbano d'iniziativa pubblica e privata relativi ad aree omogenee ed approvati dal Consiglio Comunale.

17.4) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa esplicito richiamo al Regolamento Edilizio e le relative Norme Tecniche di Attuazione nonché Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 26 del 30/07/2015 e sue successive modifiche e/o integrazioni che disciplina l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

17.5) Eventuali deroghe ai precedenti artt. 6, 7, 8 e 9, dettagliatamente motivate, potranno essere concesse previo parere obbligatorio da parte del settore tecnico comunale.

17.6) Il presente regolamento, ove occorra, integra i regolamenti, piani e relative norme di attuazione vigenti.

ART. 18 - Abrogazione di norme

18.1) Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento.